

Condizioni generali di contratto Mercateo Italia s.r.l.

FORNITORI ESCLUSIVI

§ 1. Esclusività dell'accordo e condizioni generali di contratto per i Fornitori

1. Le Parti concordano l'esclusiva applicazione delle presenti disposizioni e, ove presenti, delle descrizioni dei servizi ai reciproci rapporti contrattuali/commerciali, salvo diverso accordo.
2. Con il presente contratto viene esclusa la validità di qualsivoglia disposizione in vigore presso una delle Parti al di fuori del presente accordo, in particolare specifiche condizioni generali di contratto del Fornitore o regole in contraddizione con il presente contratto, salvo che Mercateo non ne accetti espressamente per iscritto la validità. Il coinvolgimento delle suddette regole nel contratto non avviene neanche laddove, a un'inclusione dichiaratamente espressa, per esempio tramite apposito rimando su carta intestata, documenti di trasporto o simili, segua il silenzio di Mercateo o Mercateo non ne obietti espressamente la validità. Il consenso all'inclusione delle condizioni generali di contratto del Fornitore non è dato neanche in caso di comportamenti impliciti, come l'accettazione incondizionata di prestazioni di servizi concordati o di pagamenti.
3. Definizioni:
 - a) Si definisce "Fornitore" l'impresa esecutrice del contratto che vende al Cliente i propri prodotti attraverso la piattaforma di approvvigionamento Mercateo sulla base di uno specifico accordo quadro o di fornitura.
 - b) Si definisce "Cliente" qualsiasi impresa commerciale alla quale il Fornitore vende i propri prodotti e/o servizi sulla base di un contratto esistente.

c) Si definisce "Sezione esclusiva" un catalogo prodotti del Fornitore collegato non nella sezione pubblica della piattaforma Mercateo, ma accessibile esclusivamente a Clienti autorizzati con i quali il Fornitore ha stipulato specifici accordi quadro o di fornitura.

d) Si definisce "contratto" la relazione contrattuale tra il Fornitore e Mercateo.

e) Si definisce "territorio contrattuale" l'area di fornitura specificata nel contratto. L'area di consegna selezionata dal Fornitore viene anch'essa considerata territorio contrattuale ai fini dell'accordo.

§ 2. Oggetto del contratto

1. Mercateo garantisce al Fornitore la possibilità di integrare il proprio catalogo o webshop sulla piattaforma di approvvigionamento, in modo tale da consentire ai Clienti di acquistare i propri prodotti.
2. La consegna dei prodotti e/o la resa dei servizi è legittimata sulla base degli accordi esistenti tra il Fornitore e il Cliente. Solo il Fornitore è soggetto agli obblighi contrattuali stipulati sulla piattaforma di approvvigionamento Mercateo.
3. Previa autorizzazione, Mercateo invierà al Fornitore gli ordini effettuati dal Cliente tramite catalogo esclusivo o webshop in un formato elettronico.

§ 3. Fornitura del catalogo

1. Connessione con catalogo:

a) Il Partner deve fornire a Mercateo un catalogo prodotti che sia possibile processare online, in uno dei formati che corrispondono agli standard tecnici di Mercateo (BMEcat o in uno degli altri formati stabiliti da Mercateo). Il catalogo deve essere leggibile in maniera elettronica, gratuito, e disponibile per l'uso senza restrizioni nella sezione esclusiva

dedicata al Cliente sulla piattaforma Mercateo.

- b) Il Fornitore concede a Mercateo un diritto d'uso gratuito, semplice e revocabile del contenuto del catalogo, in particolare delle immagini e delle descrizioni degli articoli, limitato alla durata del contratto e all'uso sulla piattaforma di acquisto. Il diritto d'uso concesso include in particolare il diritto di utilizzare, riprodurre, presentare, mostrare, distribuire, adattare, riformattare tutti i dati resi disponibili. L'adeguamento dei dati forniti avviene esclusivamente allo scopo di consentire e/o migliorare la presentazione degli articoli sulla piattaforma di acquisto. Mercateo può concedere il diritto d'uso in sotto-licenza esclusivamente alle Imprese affiliate e alle Società partner cooperanti. Le Società partner con le quali esiste una cooperazione hanno l'obbligo di utilizzare i dati forniti dal Fornitore esclusivamente allo scopo di pubblicizzare e vendere gli articoli offerti dal Fornitore, e di non trasmetterli a terzi. Mercateo non modificherà i marchi o le immagini degli articoli del Fornitore in modo tale che non corrispondano più alla forma originariamente fornita (a eccezione delle modifiche di dimensione dei file, a condizione che le proporzioni siano rispettate e che non si possa presumere alcuna falsificazione).

2. Connessione senza catalogo:

- a) In questo caso, il Fornitore concede a Mercateo un diritto d'uso semplice, gratuito, valido a livello mondiale e limitato alla durata del contratto, dei propri contenuti correlati, in particolare delle immagini e delle descrizioni degli articoli, opere, parti e banche dati, principalmente a scopo di riproduzione, distribuzione, revisione e utilizzo online.

§ 4. Modifiche al catalogo e ai prezzi degli articoli

1. Il Fornitore può modificare in qualsiasi momento tramite un aggiornamento il catalogo e/o i prezzi degli articoli, nonché le condizioni di vendita visualizzate su Mercateo. Tali modifiche diventano effettive con l'integrazione dell'aggiornamento sulla piattaforma di acquisto (pubblicazione online).
2. Le condizioni di vendita rimangono tuttavia invariate nel caso in cui ordini precedenti alle modifiche vengano trasmessi al Fornitore solo ad aggiornamento avvenuto a causa del processo di approvazione interno.

§ 5. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore garantisce la reperibilità attraverso i canali di comunicazione concordati durante il normale orario di lavoro.
2. Il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente e direttamente il Cliente in caso di ritardi nell'elaborazione dell'ordine, mancata disponibilità dei prodotti o altri disservizi relativi alla consegna e/o variazioni rispetto alle condizioni concordate.
3. Eventuali eccezioni, obiezioni o variazioni rispetto alle condizioni contrattuali devono essere regolate direttamente tra Cliente e Fornitore. Il Fornitore deve inoltre adempiere agli obblighi di garanzia nei confronti del Cliente e soddisfare tali obblighi anche qualora venissero imputati a Mercateo.

§ 6. Obblighi di Mercateo

1. Mercateo integra l'offerta del Fornitore sulla piattaforma di approvvigionamento Mercateo relativa al territorio contrattuale selezionato nel rispetto delle condizioni concordate.
2. Mercateo è l'unico responsabile della funzionalità della piattaforma d'acquisto e della corretta integrazione e presentazione dell'offerta del Fornitore su di essa.

3. I servizi offerti, la loro configurazione tecnica e potenziali contenuti dipendono dal modulo selezionato dal Fornitore.

§ 7. Responsabilità, garanzia ed esenzione del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile per il rispetto dei requisiti necessari per l'offerta e la commercializzazione dei prodotti in conformità con le disposizioni legislative e con le norme etiche e morali generali. Devono pertanto essere soddisfatti specifici requisiti in materia di diritto pubblico o il Fornitore deve essere in possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie. Qualora un prodotto non dovesse soddisfare o cessasse di soddisfare i requisiti necessari per l'offerta e la commercializzazione, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente Mercateo e a sospendere temporaneamente la propria offerta.
2. Il Fornitore è l'unico responsabile per l'effettiva correttezza e accuratezza dei dati, delle immagini, delle descrizioni dei prodotti e dei contenuti del catalogo e garantisce la mancata violazione da parte di Mercateo dei diritti di terzi. Nello specifico, autorizza l'uso dei contenuti di terzi per la realizzazione del catalogo e concede a Mercateo i diritti necessari ai fini dell'esecuzione dell'accordo e della pubblicazione del catalogo.
3. Il Fornitore garantisce al Cliente l'offerta di tutti i prodotti e servizi presenti nella sezione esclusiva nel rispetto dei tempi di consegna indicati.
4. Il Partner esonera Mercateo da rivendicazioni da parte di terzi esercitate a causa di e/o in riferimento a quanto segue:
 - a) Mancato rispetto di uno dei requisiti indicati al comma 1 e 2;
 - b) Violazione della legge tedesca sul marchio, sul design, sui modelli di utilità, sul diritto di autore, sui brevetti o violazione di leggi contro la concorrenza sleale imputabile al

comportamento del Fornitore e dovuta, ad esempio, al catalogo, ai relativi contenuti e/o ai propri prodotti;

- c) La violazione a opera del Fornitore di disposizioni legislative e/o contrattuali relative al trattamento dei dati di terzi;
 - d) Altre violazioni dei doveri contrattuali da parte del Fornitore.
5. L'esonero copre in dettaglio i servizi che Mercateo deve fornire a terzi, come ad esempio il risarcimento dei danni, le penali contrattuali causate da violazioni di dichiarazioni di desistenza e di impegno, ed eventuali le multe. L'esonero copre inoltre gli oneri sostenuti da Mercateo in seguito a rivendicazioni, come ad esempio le spese sostenute a causa di azioni di richiamo o per garantire una tutela dei diritti adeguata. A [questa pagina](#) è disponibile un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di desistenza e di impegno già firmate da Mercateo. Il Fornitore si assume l'obbligo di visionare attivamente il prospetto riepilogativo e di verificare se il suo catalogo o la sua presenza su Mercateo possano in qualche forma rientrare in uno o più casi che hanno dato origine alle rispettive dichiarazioni di desistenza e di impegno. Mercateo si assume il compito di comunicare tempestivamente al Fornitore tramite e-mail qualsiasi modifica o aggiunta al prospetto, così che il Fornitore possa correttamente adempiere al proprio impegno di verifica.

§ 8. Dichiarazione di responsabilità Mercateo

1. Mercateo non è responsabile per i casi di malf funzionamento della piattaforma di acquisto (ad esempio in caso di errori di sistema, problemi di accesso, mancato funzionamento e perdita dei dati) non direttamente imputabili a Mercateo o dovuti a circostanze esterne, come disturbi o interruzioni dei sistemi di telecomunicazione. Mercateo non sarà altresì ritenuta responsabile nel caso in cui il

malfunzionamento fosse legato a ragioni interne, ma non abbia comportato un numero di ore di disponibilità inferiore al 99,5% di un anno solare. Anche i lavori di manutenzione preannunciati e attuati al di fuori del normale orario di lavoro non sono da considerarsi come prestazione difettosa da parte di Mercateo.

2. In deroga a quanto sopra, Mercateo è pienamente responsabile per i danni subiti da un Partner contrattuale, indipendentemente dal motivo giuridico, solo qualora fossero derivanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute imputabili a violazioni degli obblighi da parte di Mercateo, dei propri rappresentanti legali o agenti ausiliari. Mercateo è altresì responsabile per danni imputabili a violazioni intenzionali degli obblighi o a gravi negligenze da parte di Mercateo, dei propri rappresentanti legali o agenti ausiliari.
3. Qualora i danni fossero invece imputabili a negligenze ordinarie, Mercateo si considera responsabile solo in caso di violazioni di obblighi contrattuali essenziali e sempre limitatamente a danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e tipici per esso; sono da considerarsi obblighi contrattuali essenziali tutti gli obblighi il cui adempimento caratterizza il contratto e sui quali il Fornitore può fare affidamento. La responsabilità in relazione alla legge sulla responsabilità del prodotto rimangono in vigore.

§ 9. Protezione dei dati

1. Le Parti sono tenute ad attenersi alle disposizioni di legge esistenti e alle disposizioni concordate in materia di protezione dei dati. Le Parti si impegnano affinché le persone da esse incaricate all'attuazione del presente accordo rispettino le disposizioni di legge e le disposizioni concordate in materia di protezione dei dati in maniera adeguata.

2. Il Fornitore si impegna a richiedere al Cliente solo i dati essenziali e a comunicare sempre le modalità, l'entità e lo scopo della raccolta, dell'elaborazione e dell'utilizzo dei dati personali. Il Fornitore è inoltre tenuto a informare il Cliente in merito a potenziali diritti di opposizione attraverso una dichiarazione sulla protezione dei dati.
3. Il Fornitore si impegna a non trasferire a terzi i dati del Cliente trasmessi da Mercateo in qualsiasi forma, ad esempio tramite vendita e scambio, a eccezione dei dati precedentemente resi disponibili a terzi.
4. Il Fornitore si impegna a cancellare tutti i dati del Cliente ricevuti da Mercateo in caso di sospensione o cancellazione dell'offerta. Ciò non si applica se il Fornitore
5. ha ottenuto l'espresso consenso da parte del Cliente all'utilizzo dei propri dati. I dati possono essere conservati solo nella misura in cui sussistano disposizioni di legge e/o motivazioni per la conservazione delle prove validamente formulate e contrarie alla loro cancellazione; i dati devono tuttavia essere cancellati non appena tali condizioni non siano più applicabili.
6. Su richiesta, il Fornitore si impegna a cancellare i dati del Cliente trasmessi da Mercateo.
7. In caso di violazione delle norme di cui sopra, Mercateo può richiedere al Fornitore la cancellazione di tutti i dati ricevuti tramite Mercateo, a condizione che ragioni legali non si oppongano a tale richiesta. In questo caso varrà quanto indicato al punto 4 della presente sezione.

§ 10. Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi qualora, ai fini dell'esecuzione del contratto, dovessero venire a conoscenza di segreti commerciali e industriali della Controparte. Indipendentemente dalla classificazione di

tali informazioni, esse devono essere utilizzate esclusivamente per scopi contrattuali.

2. Gli obblighi di riservatezza non si applicano o cessano di essere applicati alle informazioni e ai segreti commerciali e industriali (i) già noti al momento della stipula del contratto o che siano stati resi pubblici in seguito alla stipula del contratto nel rispetto dei limiti del suddetto; (ii) di cui una delle Parti sia venuta a conoscenza successivamente tramite terzi senza che ciò abbia infranto accordi di riservatezza, disposizioni legislative o amministrative. La Parte che solleva un'eccezione è tenuta a darne prova.

§ 11. Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto entra in vigore a partire dall'espressa accettazione del Fornitore da parte di Mercateo per un periodo di tempo indeterminato. In mancanza di tale dichiarazione, il contratto si considera valido a seguito dell'attivazione del catalogo o del webshop del Fornitore.
2. È possibile recedere dal contratto con un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla fine del mese in cui è stata presentata la richiesta.
3. Nel caso in cui il Fornitore dovesse recedere dal contratto secondo modalità non previste e in modo tale da compromettere la relazione contrattuale tra Mercateo e il Cliente, il Fornitore è tenuto a rimborsare a Mercateo eventuali danni derivati da tale interruzione. La presente disposizione è valida anche viceversa a beneficio del Fornitore. In caso di recesso, il Fornitore si impegna a darne tempestiva comunicazione al Cliente.
4. Le Parti convengono che, nonostante il recesso dal presente contratto, gli ordini d'acquisto non ancora elaborati al momento dell'effettiva data di recesso dovranno essere correttamente elaborati in conformità al presente accordo.

5. Le Parti convengono inoltre che gli obblighi relativi agli esoneri così come da art. 7 continueranno ad applicarsi anche dopo la risoluzione del presente contratto fino a quando terzi avvanzeranno pretese nei confronti di Mercateo o fino a quando i termini di garanzia continueranno a sussistere.
6. L'obbligo di riservatezza indicato all'art. 10 rimane in vigore anche dopo la cessazione del presente accordo.

§ 12. Compensazione

1. A eccezione dei regolamenti sopra citati, Il Fornitore può compensare i propri crediti con crediti di Mercateo che siano stati precedentemente determinati o non contestati. Eventuali contestazioni derivanti dello stesso rapporto contrattuale sono escluse dal divieto di compensazione.

§ 13. Foro competente, scelta della legge applicabile e lingua

1. Il foro competente esclusivo in caso di controversie derivanti da o in relazione al presente contratto, incluse controversie relative al suo perfezionamento e alla sua validità, è la sede legale della società Mercateo esecutrice dell'accordo.
2. Il presente contratto e in particolare il suo perfezionamento, la sua validità, forma, applicazione e risoluzione sono soggetti alla legge applicabile presso la sede legale della società Mercateo esecutrice dell'accordo, con l'esclusione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Lo stesso si applica, *mutatis mutandis*, a negozi giuridici unilaterali o ad attività simili alle transazioni commerciali relative all'accordo.
3. In caso di dubbio o di disputa in merito all'interpretazione, alla conclusione e alla validità del presente contratto, la versione tedesca prevarrà. La versione in altre lingue del contratto originale tedesco fornita da

Mercateo non ne garantisce la corretta traduzione legale.

4. Le disposizioni menzionate ai punti 1 e 3 della presente sezione trovano applicazione esclusivamente all'interno della relazione contrattuale tra Mercateo e il Fornitore.

Per presa visione ed accettazione

Firma legale rappresentante dell'azienda
{{Cmpy_es_:signer:tooltip(Azienda)}}

Data: {{Dte_es_:signer:date}}

Firma: {{Sig_es_:signer:signature}}

Nome: {{*Ttl_es_:signer:name}}

§ 14. Clausola salvatoria e modifiche alle condizioni generali di contratto

1. Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero essere o diventare inefficaci o nulle, ciò non inficerà la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni inefficaci o nulle sono sostituite dalle disposizioni di legge, salvo diversi accordi tra le Parti.
2. Qualora a seguito della conclusione del contratto dovesse risultare la mancanza di regolamentazione di una circostanza che le Parti avrebbero regolamentato se una di esse l'avesse considerata al momento della stipula, il suddetto vuoto regolamentare sarà colmato dalle rispettive disposizioni di legge, fatto salvo per diversi accordi tra le Parti.
3. Mercateo ha il diritto di modificare con effetto futuro le presenti condizioni generali di contratto e i documenti rilevanti a livello contrattuale, fatto salvo per le disposizioni essenziali del rapporto contrattuale in essere. Quest'eventualità è permessa solo nella misura in cui sia necessario apportare delle modifiche per adattarsi a nuovi sviluppi, imprevedibili al momento della stipula del presente contratto, o nel caso in cui l'omissione di tali modifiche comporterebbe il mancato equilibrio dei rapporti contrattuali. In questo caso, Mercateo è tenuta a informare preventivamente il Fornitore delle modifiche in forma testuale. Le modifiche saranno da considerarsi approvate qualora il Partner non le contesti in forma scritta entro quattro settimane dalla loro comunicazione. In caso di obiezione, Mercateo ha diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale nel rispetto dei termini di recesso ordinari.